RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Il Presidente

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO
Prot. 0007807/14 05/06/2014 U
Fasc. X/5236 Class.2.2.2
R13.4 _ SERVIZIO COMMISSIONI

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **PDL n. 170** – DI INIZIATIVA CONSILIARE

"Integrazioni alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" concernenti la disciplina degli operatori commerciali non professionali su area pubblica".

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Rolfi, Tizzoni, Formenti, Martinazzoli, Galli)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Con i migliori saluti.

Raffaele Cattaneo

All.: testo del pdl

REGIONE LOMBARDIA
CONSIGLIO REGIONALE

X LEGISLATURA
ATTI 5236

PROGETTO DI LEGGE N. 0170

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Rolfi, Tizzoni, Formenti, Martinazzoli, Galli

"Integrazioni alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6
"Testo Unico delle leggi regionali inmateria di commercio e fiere"
concernenti la disciplina degli operatori commerciali
non professionali su area pubblica".

PRESENTATO IL 29/05/2014

ASSEGNATO IN DATA : 05/06/2014

ALLA COMMISSIONE REFERENTE IV

Relazione

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di regolamentare il comparto degli operatori commerciali non professionali su area pubblica, meglio conosciuti come "hobbisti". È una proposta urgente e necessaria, studiata con l'obiettivo di tutelare l'attività di tutti gli operatori commerciali regolarmente autorizzati della nostra regione e per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, ormai dilagante in questo settore, nonché tutelare i veri hobbisti.

Il testo intende normare l'attività hobbistica senza ledere gli interessi legittimi di tutti coloro che operano professionalmente, in qualità di ambulanti in possesso di regolare licenza, partita iva e iscrizione alla camera di commercio. L'intento dei proponenti è quello di sostenere gli ambulanti e, contestualmente, le amministrazioni comunali nella gestione degli eventi da realizzare sul territorio, dove spesso le bancarelle degli hobbisti costituiscono un forte richiamo per ogni tipo di pubblico, dal turista puro passando per il residente, arrivando ai turisti, per i quali i mercatini sono spesso fonte di divulgazione e valorizzazione della cultura non scritta. Una migliore e chiara disciplina dell'hobbismo favorirebbe il contrasto al fenomeno dell'abusivismo, in quanto faciliterebbe le polizie locali nel controllo del commercio su area pubblica, potendo inquadrare le due fattispecie, ambulanti a partita iva e hobbisti, con le relative e fondamentali differenze. Inoltre, favorirebbe l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali e aventi la finalità di creare luoghi di attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti e i turisti.

Con il comma 1, lettera a) del presente progetto di legge si classificano come "mercatini degli hobbisti", tutti i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, a cui partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni commerciali.

Con la lettera b) del comma 1 si definisce nel dettaglio la figura dell'hobbista, identificandolo come un soggetto non in possesso dell'autorizzazione commerciale che può vendere, barattare, proporre o esporre, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, purchè eserciti l'attività solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.

I commi dal 2 all'8 disciplinano nel dettaglio l'attività hobbistica, inquadrando i limiti, gli aspetti autorizzativi e gli obblighi a carico degli hobbisti stessi.

I commi finali 9 e 10 riguardano gli aspetti sanzionatori in caso di violazioni alla normativa.

Articolo 1

1. La Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere è così integrata:

a. all'art. 16 comma 2, dopo la lettera e) inserire la lettera seguente:

> "**e bis)** mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 20 e 21;"

b. dopo l'art. 16 inserire l'articolo seguente:

"Art.16 bis
(Hobbisti)

1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 20 e 21, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis) e gli introiti della loro attività devono rivestire un carattere di mera marginalità. In particolare si definisce hobbista colui che:
   a) realizza oggetti o componimenti, non in serie, frutto delle sue passioni e competenze, in modo occasionale, saltuario e amatoriale, senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa;
   b) espone ai fini della cessione oggetti vecchi e vari, mobili e suppellettili eterogenei, di modico valore;

2. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità, foto e numero di autorizzazione, che da diritto alla partecipazione a ventiquattro mercatini ovvero manifestazioni in un arco temporale massimo di cinque anni dalla data di rilascio, per non più di dodici

partecipazioni nell'arco di un anno solare. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni anche della durata di più giorni, purché consecutivi.

3. Il tesserino identificativo:

a) non è cedibile o trasferibile, ha valenza quinquennale ed è rinnovabile;

b) è rilasciato dal Comune di residenza ovvero dal Comune capoluogo della Regione Lombardia per i residenti in altra Regione e il suo rilascio è soggetto al pagamento dei diritti d'istruttoria.

c) è intestato a una sola persona fisica per nucleo familiare e può contenere fino a un massimo di ulteriori due nominativi di familiari quali sostituti del titolare del tesserino stesso.

4. Il titolare del tesserino, esaurito il numero di partecipazioni alle manifestazioni, come disposto dal comma 2, ovvero fino alla termine del quinto anno successivo al rilascio del tesserino, e tutti gli altri appartenenti al suo nucleo familiare residenti nella medesima unità immobiliare non possono partecipare ad ulteriori manifestazioni sino alla conclusione del quinto anno dalla data di rilascio del tesserino, in qualità di hobbisti.

5. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo e le modalità di ri-emissione in caso di furto o smarrimento. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino identificativo.

6. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla registrazione dell'hobbista. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di registrazione spetta al Comune ospitante.

7. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati alla Sezione III – Commercio su aree pubbliche-, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di regolare autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un registro degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare periodicamente alla Regione.

8. È responsabilità dell'hobbista richiedere l'iscrizione alle manifestazioni, di cui all'articolo 16 comma 2 lettera e, e accertarsi della registrazione sul tesserino identificativo da parte del Comune; in assenza di tale registrazione il soggetto è punito con la sanzione amministrativa prevista dallalettera a del comma 10.

9. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

10. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:

a) assenza del titolare del tesserino identificativo o di uno dei sostituti abilitati;

b) qualora i beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, non siano corrispondenti a quanto previsto dal comma 1 lettere a e b."